



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice a scioglimento della riserva osserva:

i ricorrenti hanno prospettato di essere in buona sostanza fiducianti e che le loro partecipazioni nella società **A** sono detenute da fiduciarie ; non è stato prodotto il negozio contenente il *pactum fiduciae* ma la affermazione delle ricorrenti non è sul punto contestata dalla controparte.

Dalla prospettazione di parte ricorrente risulterebbe utilizzato lo schema “fiduciario” secondo cui la intestazione delle quote è in capo alla fiduciaria la quale risulta dunque socia formale della **A** con gestione delle partecipazioni in buona sostanza riconducibile a mandato senza rappresentanza.

Premesso ciò va osservato che la posizione “formale” di socia all’interno della società **A**, spetta alle società fiduciarie (tali risultando dal libro soci e dal registro imprese) e l’esercizio del diritto di prelazione, riconosciuto dalla statuto al socio, spetta dunque a chi risulti formalmente titolare delle quote sociali, e pertanto deve essere esercitato dalla fiduciaria (che sarà poi obbligata, nel caso in cui poi avvenga a suo favore la cessione, al ritrasferimento in base ai suoi obblighi verso il fiduciante).

Ciò premesso va rilevato che non sussiste il *fumus* per concedere il chiesto sequestro giudiziario delle quote

La comunicazione della intenzione di cedere le quote ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione del 16.6.2014 è stata effettuata dalla **B** che in allora quale fiduciante non aveva ancora la titolarità formale delle quote (intestate alla sua fiduciaria) ; tale comunicazione in ogni caso è stata correttamente indirizzata alla società fiduciaria dei ricorrenti ma essa non è stata “riscontrata” da quest’ultima, unica legittimata all’esercizio della prelazione, bensì dai fiducianti sicchè le comunicazioni 9.7.2014 di questi ultimi non integrano , in quanto non provenienti dal soggetto destinatario della comunicazione 16.6.2014 e comunque non provenienti da soggetto legittimato (e cioè da **C** legittimata all’esercizio della prelazione in quanto “formalmente” socia sulla scorta delle risultanze del registro imprese), valido esercizio della prelazione societaria.

Solo in data 5.8.2014 **C** e cioè colei che avrebbe dovuto esercitare la prelazione vi ha provveduto, dunque tardivamente.

Il ricorso va pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il giudice rigetta il ricorso

condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 1300,00 per compensi professionali oltre accessori



si comunichi
Venezia 30.3.2015
Il giudice
dott. Liliana Guzzo

